

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SPENNACCHIO

Seduta del 29/04/2026

FATTO

Come ricostruito nell'ordinanza di rimessione al Collegio, i fatti che hanno dato origine alla controversia in esame sono i seguenti. Parte ricorrente riferisce che in data 4 gennaio 2002 acquistava due buoni fruttiferi postali pari all'importo di €. 1.000,00 ciascuno, da destinare alla propria figlia.

In data 9 maggio 2023 l'intermediario rimborsava regolarmente uno dei due titoli, corrispondendo l'importo di €. 2.485,67, comprensivo di capitale ed interessi maturati, ma non ha provveduto al rimborso del secondo buono, sostenendo che, trattandosi di buono a termine, lo stesso era ormai caduto in prescrizione. A seguito del diniego manifestato dall'intermediario, in data 12 maggio 2023 presentava reclamo contestando le motivazioni dedotte a sostegno del rigetto della richiesta di rimborso e specificando che all'epoca dell'acquisto dei buoni fu richiesto al consulente dell'intermediario un investimento con rischio minimo e a lungo termine per la propria figlia di appena tre anni e che fu proposta una operazione di durata ventennale.

Al momento dell'acquisto dei titoli non era stato consegnato, dal consulente, alcun materiale informativo in cui fosse indicata la data di scadenza dei buoni. Con comunicazione in data 17 maggio 2023 l'intermediario riscontrava il reclamo, rilevando che il buono in esame apparteneva alla serie AA3 disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2001, e collocata sul mercato dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002.



Successivamente, in data 26 agosto 2024, presentava un ulteriore reclamo, che veniva del pari respinto. In virtù delle omissioni contestate all'intermediario, la ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso del BPF e degli interessi maturati.

Costitutosi in giudizio, nelle controdeduzioni presentate in data 9 settembre 2025 l'intermediario resistente conferma in fatto ed in diritto quanto già rappresentato nel riscontro al reclamo ed insiste per il rigetto della pretesa della ricorrente. Eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'Arbitro, rilevando che il *petitum* è, per più versi, fondato su asseriti vizi genetici del rapporto, risalente ad un momento anteriore rispetto alla competenza temporale dell'ABF.

Eccepisce, altresì, l'incompetenza per materia dell'ABF, poiché i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB. Nel merito l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Deduce che il buono oggetto di contestazione appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica AA3, collocata nel periodo compreso fra il 23 ottobre 2001 ed il 2 maggio 2002. I titoli appartenenti alla serie AA3 sono liquidati, in linea capitale ed interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

In merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative ai titoli, la data di emissione risulta comunque visibile e, inoltre, all'epoca della sottoscrizione, veniva esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate. Con riferimento a quanto eccepito sulla poca chiarezza relativa alla prescrizione del buono, la stessa non è di per sé condizione sufficiente a giustificare l'inerzia da parte del titolare e, in ogni caso, sarebbe stata cura della parte stessa, sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza del titolo, far constatare presso qualsiasi ufficio l'eventuale mancata chiarezza o assenza di dati identificativi.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla richiesta della ricorrente di ottenere, anche a titolo risarcitorio, il rimborso di un BFP della serie AA3, sottoscritto in data 4 gennaio 2002; richiesta in riferimento alla quale l'intermediario resistente ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto così esercitata dalla ricorrente che, come rilevato nell'ordinanza di remissione, dovrebbe ritenersi maturata al più tardi al 31 dicembre 2019, secondo quanto chiarito da questo Collegio con la propria decisione n. 8056/2019, al termine del decimo anno solare dall'emissione del BFP.

Occorre anzitutto valutare le eccezioni sollevate in via preliminare dall'intermediario resistente, il quale sostiene che il ricorso proposto sarebbe irricevibile perché relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, in quanto a questa precedenti, ed in ogni caso perché riferito ad un oggetto che esulerebbe dalla competenza per materia dello stesso Arbitro.

La prima delle dette eccezioni preliminari, nei termini in cui è formulata ed avuto riguardo, in particolare, alla domanda svolta in via principale dalla ricorrente, non può trovare accoglimento poiché, in linea con quanto disposto da questo Collegio con la decisione n. 4656/2022, può dichiararsi la competenza temporale dell'ABF quando la *causa petendi* del ricorso consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto ad una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con

l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro.

In ordine all'eccezione di incompetenza per materia, può del pari citarsi quanto statuito da questo Collegio, da ultimo con decisione 24 maggio 2024, n. 6196, ove è ribadita la competenza per materia dell'ABF a decidere sui BFP in quanto non costituenti strumenti finanziari. Ne consegue che, anche nel caso in esame, tale eccezione preliminare deve essere respinta e deve, perciò, riconoscersi la competenza per materia dell'Arbitro a decidere il ricorso.

Questo Collegio è stato più volte chiamato, nel corso degli anni, ad esprimersi su una serie di profili riguardanti la materia dei buoni fruttiferi postali. Il Collegio territoriale rimettente ha ritenuto di dover nuovamente investire il Collegio di Coordinamento del tema, rilevando:

A) l'esistenza di un contrasto tra le statuizioni del Collegio di Coordinamento e l'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte in punto di diritto al risarcimento del danno in caso di omessa consegna del Foglio Informativo Analitico;

B) l'opportunità di risolvere il contrasto tra i Collegi territoriali in punto di individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso dei buoni, anche alla luce delle indicazioni fornite al riguardo dalla Suprema Corte.

Prima di affrontare i punti oggetto della rimessione da parte del Collegio territoriale, preme ribadire, anche ai fini della decisione del caso di specie, alcuni principi che si possono ormai ritenere acquisiti alla luce delle numerose pronunce intervenute in argomento.

Nel caso oggetto del ricorso in esame non vi sono dubbi sul fatto che si tratti di un titolo a termine, come risulta chiaramente indicato sia sulla faccia anteriore che su quella posteriore del medesimo. Né sussistono dubbi sulla legittimità formale del titolo, nonostante le doglianze sollevate al riguardo dalla ricorrente.

Quanto alla mancata indicazione sul titolo della data di scadenza, va rammentato, infatti, che l'art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000 ha abrogato la parte dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 ottobre 1998 (*"Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro"*), nella quale era previsto che all'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante "spazio riservato al tagliando dei rendimenti", compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione.

Sotto altro profilo, costituisce principio costantemente affermato che la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell'acquisto del BFP e, successivamente, in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione.

A) Con la decisione n. 11113/2025 questo Collegio ha preso posizione in merito al diritto al risarcimento del danno in caso di omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ritenendo che, in caso di specifica doglianza del sottoscrittore che lamenti la carenza di adeguata informazione anche nel corso del rapporto, possa configurarsi una responsabilità dell'intermediario, non riconducibile all'obbligo per il medesimo di avvisare il sottoscrittore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione sulla base dei principi generali di correttezza e buona fede che devono presiedere alla fase esecutiva del rapporto, quanto alla specifica previsione contenuta negli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, che integra il contenuto del regolamento negoziale, ai sensi dell'art. 1374 c.c. Proprio alla luce

di tali previsioni normative, il Collegio ha chiarito, al riguardo, come l'obbligo informativo che si realizza attraverso la consegna del FIA non attenga alla fase della formazione del rapporto e, dunque, non rilevi sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, né sia limitato e circoscritto al solo momento della conclusione del contratto, ma permanga e possa essere adempiuto anche nel corso del rapporto, fino allo spirare del termine di prescrizione.

Se pur è vero, infatti, che *“il sottoscrittore è sempre nella condizione oggettiva di poter acquisire piena informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato”*, è altresì evidente che *“la consegna del foglio informativo rende (...) più probabile non solo la piena conoscenza e consapevolezza delle caratteristiche dell'investimento effettuato, ma anche l'effettivo successivo esercizio dei diritti contrattuali”*. Il Collegio ha, in definitiva, riconosciuto la possibilità di ricondurre causalmente il danno, conseguente al mancato esercizio del diritto al rimborso dei BFP entro il termine di prescrizione decennale, alla carenza informativa determinata dal mancato adempimento dell'obbligo di consegna.

Sulla stessa questione è, da ultimo, intervenuta la Corte di Cassazione, con una serie di pronunzie (18 febbraio 2026, n. 3686; ord. 19 febbraio 2026, n. 3787; ord. 19 febbraio 2026, n. 3788; ord. 2 marzo 2026, n. 4659), la prima delle quali espressamente richiamata nell'ordinanza di rimessione, che sembrano esprimere il consolidarsi di un orientamento opposto a quello espresso dalla decisione n. 11113/2025 di questo Collegio. Anche la Suprema Corte ha affrontato il tema della eventuale responsabilità dell'intermediario a fronte di una richiesta risarcitoria proposta dal sottoscrittore che lamenti l'estinzione del suo diritto al rimborso dei buoni, a causa della prescrizione, quale conseguenza della mancata conoscenza della loro scadenza e, di riflesso, del termine prescrizionale, derivante dalla violazione degli obblighi informativi posti a carico dello stesso intermediario.

Dopo aver dato atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, la Suprema Corte ha negato che possa configurarsi una responsabilità dell'intermediario collocatore. L'adempimento degli obblighi informativi normativamente previsti si perfeziona, infatti, al momento e per effetto della stessa consegna del titolo sottoscritto.

Tali obblighi assolvono ad una funzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa. Si tratta, dunque, di informazioni che non attengono alla fase di formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta per favorire lo svolgimento di relazioni caratterizzate dalla fiducia reciproca.

La Suprema Corte ha ribadito la natura di meri titoli di legittimazione dei BFP, ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi, in quanto tali, dei requisiti di letteralità e di astrattezza propri dei titoli di credito. Ne consegue che la normativa di riferimento per la scadenza ed il decorso del termine di prescrizione deve essere ricercata nell'assetto normativo complessivo, al di là di ciò che può essere annotato sul titolo o delle informazioni fornite o meno all'investitore.

La Cassazione assimila, poi, i BFP ai titoli del debito pubblico, sottolineando che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che devono essere perseguite dal Governo ed approvate dal Parlamento, ai sensi dell'art. 81 Cost. Di conseguenza, la disciplina dei BFP risponde anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei titoli emessi, senza ledere l'interesse del sottoscrittore.

In conclusione, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico del collocatore dalla cui osservanza dipenda la vincolatività, per il risparmiatore, del contenuto del titolo, così come legislativamente integrato. D'altra parte la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento (espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/2019), che esclude l'applicazione ai BFP della disciplina in materia di tutela dei

consumatori e, in particolare, delle norme relative all'imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti volti a garantire la libera autodeterminazione, sancendo espressamente che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano i BFP si realizza con la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sulla base delle considerazioni sopra riassunte, la Suprema Corte ha dunque sancito il principio secondo cui *“non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l'oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l'ostacolo di fatto, o l'impedimento soggettivo, all'esercizio tempestivo del diritto”*.

Alla luce del riscontrato consolidamento dell'orientamento della Suprema Corte e nell'ottica di un proficuo dialogo con la Corte di Cassazione, a cui si riconosce il ruolo di vertice della giurisdizione in Italia e la fondamentale funzione nomofilattica volta ad *“assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”*, attribuitale dall'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941, n. 12, questo Collegio, prescindendo da ogni considerazione nel merito, non può che conformarsi all'indirizzo espresso nelle decisioni sopra richiamate. Infatti, come già rilevato in precedenti occasioni (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 9321/2023 e decisione n. 7440/2018), l'ABF è tenuta a decidere secondo diritto, in armonia con il complessivo sistema giurisdizionale al cui vertice è posta la Suprema Corte.

B) Il Collegio ha poi sollevato la questione dell'esatta individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione, ritenendo opportuno dirimere un possibile contrasto tra le indicazioni fornite al riguardo dalla Corte di Cassazione, secondo la quale per i BFP il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data esatta di scadenza del titolo, ed alcune pronunce di questo Collegio. Il tema riguarda, in particolare, i BFP (quali, ad esempio, quelli delle serie AA1, AA2, AA3) emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, per i quali i relativi decreti istitutivi utilizzano la formula secondo cui essi possono essere liquidati *“al termine del (...) anno successivo a quello di emissione”* ovvero una formulazione analoga.

Con la decisione n. 8056/2019 questo Collegio aveva affermato che, in tali casi, il termine di rendimento debba ritenersi scadere nell'ultimo giorno (il 31 dicembre) dell'anno solare di riferimento e non già nel giorno, dell'ultimo anno di durata del buono, corrispondente a quello di emissione. Tale soluzione era ispirata da un'interpretazione letterale delle norme che, nel fissare la scadenza dei buoni, fanno esclusivo riferimento al termine dell'anno, senza alcun richiamo al giorno di emissione ovvero alla data di emissione.

Sul punto era intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 luglio 2023, n. 19243 resa a proposito dei buoni appartenenti alla serie AA1, istituiti con D.M. 19 dicembre 2000 il quale, all'art. 8, stabilisce espressamente che *“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*, mentre al successivo art. 18, comma 1, prescrive che i suddetti buoni *“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione”*. La Suprema Corte ha ritenuto di dover privilegiare, nella valutazione ermeneutica di tali disposizioni, non solo il significato reso palese dalle parole utilizzate, quanto soprattutto l'intenzione del legislatore, così come emerge dalla differente formulazione delle stesse disposizioni rispetto a quella contenuta nel testo normativo precedentemente in vigore (art. 176, del D.P.R. n. 156/1973) il quale espressamente prevedeva che i BFP potevano essere riscossi *“entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione”* e che dopo tale data, e cioè *“dal*

1° *gennaio successivo*”, essi cessavano di essere fruttiferi di interessi ed erano rimborsati a richiesta dell’avente diritto entro il termine di prescrizione, allora fissato in cinque anni.

Ciò ha indotto la Cassazione a ritenere che i BFP sono liquidati al termine di scadenza previsto nel decreto di emissione della relativa serie corrispondente al termine finale, tecnicamente inteso, di integrale decorso del periodo “in anni” dal giorno della loro emissione e non già al termine (inteso come fine) dell’anno solare (e, quindi, il 31 dicembre) di scadenza del buono. Con la conseguenza che da “tale data di scadenza”, in conformità ai principi generali, inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto, spettante ai relativi titolari, alla liquidazione del capitale e degli interessi.

Con la decisione n. 6196 del 24 maggio 2024, pronunciata tuttavia con espresso riferimento ai buoni emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, questo Collegio aveva affermato un principio in linea con quello poc’anzi richiamato espresso dalla Suprema Corte, stabilendo che *“alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”*.

La stratificazione temporale delle decisioni succedutesi sul punto rischierebbe, dunque, di introdurre una teorica differenziazione di trattamento, in base alla quale:

- per i buoni già emessi al 19 dicembre 2000, il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione coincide con la scadenza puntuale del titolo;
- per i buoni emessi dopo il 19 dicembre 2000 e recanti l’espressione *“al termine dell’anno successivo”*, il *dies a quo* della prescrizione decennale coinciderebbe con il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

In realtà, la maggior parte dei Collegi territoriali (ad esempio i Collegi di Torino, Milano, Palermo, Bari, Napoli e Bologna) ha ritenuto di applicare in maniera generale ed uniforme a tutti i BFP, indipendentemente dalla serie di appartenenza, il cui decreto istitutivo reca l’espressione *“al termine dell’anno successivo”*, il principio espresso da questo Collegio, con la decisione n. 6196/2024, seppur riferita ai soli titoli emessi prima del D.M. 19 dicembre 2000. Su posizione opposta si attesta l’orientamento del Collegio di Roma, che fa tuttora applicazione del principio in precedenza affermato da questo Collegio con la decisione n. 8056/2019, per i buoni emessi dopo il 19 dicembre 2000.

Questo Collegio ritiene che il principio già affermato nella decisione n. 6196/2024 abbia una portata generale e debba essere applicato a tutti i buoni che recano l’espressione *“al termine dell’anno successivo”*, indipendentemente dalla serie di appartenenza: tra questi, ai buoni appartenenti alla serie “AA3” come quello oggetto del ricorso in esame.

Tale conclusione è suggerita in primo luogo dalla necessità di attribuire coerenza ed uniformità nel trattamento di fattispecie del tutto analoghe e per le quali non sarebbe giustificata una disciplina differente. Tanto più se si considera che la decisione di questo Collegio n. 6196/2024, dettata anche dalla opportunità di adeguarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte, richiama espressamente la necessità di estendere integralmente, ai buoni emessi prima dell’entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000, la disciplina sulla prescrizione contenuta nell’art. 8 di tale decreto: non solo, dunque, con riferimento alla durata della prescrizione (dieci e non più 5 anni), ma anche avuto riguardo al *dies a quo*.

Sarebbe del tutto contraddittorio, dunque, addivenire ad un’opzione interpretativa differente con riferimento a serie di BFP emessi successivamente al 19 dicembre 2000.

Tale valutazione appare altresì opportuna alla luce del fatto che l'orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità si è nel frattempo ulteriormente consolidato (si vedano, ad esempio, l'ordinanza della Cassazione, 13 giugno 2024, n. 16459 pronunciata proprio in relazione ad un BFP della serie AA3, nonché l'ordinanza, 23 gennaio 2025, n. 1687). Da ultimo, con la sentenza n. 3686/2026, già in precedenza citata, la Suprema Corte, ha affermato che *“l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il dies a quo venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”*.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio enuncia i seguenti principi di diritto:

- *“In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l'insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l'intervenuta prescrizione e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall'omissione di tale consegna”*.
- *“Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine “dell'ennesimo” anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta”*.

Venendo, quindi, alla valutazione del caso di specie, si ritiene di potere applicare anche alla serie AA3, oggetto della controversia in esame, il principio di diritto dettato da questo Collegio e, di conseguenza, affermare che, essendo stato il titolo emesso in data 4 gennaio 2002, la data di scadenza deve essere individuata nel 4 gennaio 2009 e la prescrizione è maturata in data 4 gennaio 2019. La domanda principale, volta ad ottenere il rimborso dei titoli in sorte capitale, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti, deve essere, dunque, respinta, attesa l'estinzione del relativo diritto.

Circa la problematica della violazione dei doveri informativi in costanza di rapporto, la decisione di questo Collegio n. 2460/2023 ha stabilito che il momento a cui dare rilievo ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro è il compimento del termine finale di prescrizione. Nel caso in esame, parte ricorrente domanda espressamente il risarcimento del danno come conseguenza della mancata consegna del foglio informativo e, dunque, della mancata informativa, al momento della sottoscrizione, nell'anno 2002, e poi lungo tutta la durata del rapporto, in merito alle condizioni di rendimento ed alla scadenza del titolo.

Per altro, il ricorso è stato presentato in data 20 agosto 2025 mentre il termine di prescrizione del diritto al rimborso dei titoli, come visto, è maturato in data 4 gennaio 2019 e, dunque, oltre sei anni prima rispetto all'introduzione del procedimento in esame: sicché la fattispecie portata all'attenzione del Collegio si pone al di fuori dell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro. La domanda svolta in via subordinata dalla parte ricorrente e diretta ad ottenere tutela risarcitoria a fronte della condotta dell'intermediario deve, dunque, essere dichiarata inammissibile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE